

STATUTI

A. IN GENERALE

Art. 1 Nome e sede

Con il nome **procure.ch** è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

La sede si trova presso il domicilio dell'ufficio centrale.

Art. 2 Scopo dell'associazione

procure.ch è un'associazione professionale indipendente, neutrale in ambito confessionale e nei confronti dei partiti politici. L'associazione:

1. fornisce, con la sua attività, un contributo essenziale al mantenimento e al miglioramento della competitività dell'economia svizzera, tenendo conto del sistema economico nazionale nel suo insieme;
2. ha come scopo la promozione della formazione e del perfezionamento professionali nel settore specializzato acquisti, trasmettendo professionalità d'alto profilo;
3. organizza esami professionali (EP) ed esami professionali superiori (EPS) in conformità alle disposizioni della legge federale sulla formazione professionale e offre adeguati corsi preparatori;
4. fornisce un contributo essenziale promuovendo e sostenendo la formazione in materia di supply management a livello di università e scuola universitaria professionale;
5. eroga servizi per i soci attraverso l'organizzazione e la realizzazione di corsi specializzati, convegni e seminari su tematiche di attualità riguardanti la gestione degli acquisti;
6. si adopera per intrattenere stretti contatti e, se del caso, collaborare con organizzazioni, istituti e autorità nazionali e internazionali;
7. promuove le relazioni e lo scambio di esperienze tra i soci e tra regioni orientate geograficamente;
8. è principalmente un'associazione professionale, ma non si esime, qualora necessario nel quadro della tutela degli interessi dei propri soci, dal prendere posizione in merito a questioni politico-economiche rilevanti per il settore anche a livello pubblico e di fronte alle autorità.

B. AFFILIAZIONE

Art. 3 Categorie di soci

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

1. soci aziendali
2. soci singoli
3. soci collettivi
4. soci passivi
5. soci onorari

1. Soci aziendali

Aziende e persone giuridiche, nonché organizzazioni e corporazioni di diritto privato e pubblico, vicine alle idee e agli obiettivi dell'associazione. I soci aziendali sono rappresentati da uno specialista in acquisti e supply management che deve essere espressamente nominato dall'azienda affiliata.

2. Soci singoli

Persone fisiche interessate alle attività dell'associazione.

3. Soci collettivi

Organizzazioni e associazioni che promuovono l'attività di **procure.ch**, la assistono nell'erogazione dei servizi e si sentono impegnati a perseguire lo scopo e gli obiettivi dell'associazione.

4. Soci passivi

Collaboratori/collaboratrici in pensione di soci aziendali o soci singoli in pensione.

5. Soci onorari

Persone che si sono distinte in modo particolare nel promuovere gli scopi dell'associazione. L'assemblea generale può, su proposta del comitato direttivo, conferire a un socio il titolo di socio onorario. I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota sociale.

Art. 4 Ammissione

La domanda di ammissione a socio in conformità all'art. 3 deve essere presentata per iscritto all'ufficio centrale. Il comitato direttivo decide, a propria discrezione, in merito all'ammissione dei soci e al tipo di affiliazione. Non sussiste alcun diritto all'ammissione a **procure.ch** né a una specifica tipologia di affiliazione.

Al momento dell'ammissione il socio riconosce gli statuti dell'associazione nella versione in vigore.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare agli eventi dell'associazione e a ricevere informazioni aggiornate sulle sue attività e sul suo sviluppo.

Ogni socio aziendale, singolo e onorario dispone di un voto. I soci collettivi e passivi non hanno diritto di voto.

I soci si impegnano a realizzare gli obiettivi dell'associazione e partecipano alla sua attività nei limiti delle loro possibilità.

Ogni socio è tenuto a versare una quota annuale. Le quote dei soci aziendali possono essere commisurate alle dimensioni dell'organico. Le quote sociali annuali vengono stabilite dall'assemblea generale.

L'associazione risponde per i propri impegni solo con il suo patrimonio.

Art. 6 Uscita, esclusione

L'uscita dall'associazione è consentita solo alla fine dell'anno civile e deve essere notificata entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di uscita tramite raccomandata all'ufficio centrale.

Il comitato direttivo ha facoltà di escludere i soci che non rispettano gli impegni assunti nei confronti di **procure.ch**, violano lo scopo statutario o ledono in altro modo, in misura sensibile, gli interessi dell'associazione. Al socio escluso è riconosciuto il diritto di ricorso all'assemblea generale ordinaria successiva.

L'esclusione non esonera dall'onorare gli impegni finanziari assunti.

L'uscita o l'esclusione cresciuta in giudicato comportano l'estinzione di tutti i diritti e doveri derivanti dall'affiliazione.

I soci in uscita non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

C. ORGANIZZAZIONE

Art. 7 Organi dell'associazione procure.ch

Gli organi dell'associazione procure.ch sono:

1. l'assemblea generale
2. il comitato direttivo
3. il comitato esecutivo
4. l'ufficio di revisione
5. il comitato specializzato e le commissioni
6. le regioni giuridicamente autonome
7. l'ufficio centrale

Art. 8 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

L'assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno e viene convocata dal comitato direttivo. La data viene notificata con tre mesi di anticipo. Le assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato direttivo o da un decimo di tutti i soci sulla base di una richiesta scritta motivata.

Le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea generale devono essere comunicate a tutti i soci per iscritto, unitamente alla convocazione, almeno un mese prima dell'assemblea generale.

Le delibere dell'assemblea generale vengono prese a maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto, salvo quanto diversamente disposto nei presenti statuti. Di norma è previsto il voto palese. Le persone giuridiche si fanno rappresentare dai rispettivi mandatari; è consentita la presenza di un sostituto.

Se la maggioranza decide in tal senso è possibile richiedere una votazione a scrutinio segreto. È possibile deliberare solo sugli argomenti annunciati nella convocazione. Le richieste di ammissione di temi particolari all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto almeno due mesi prima dell'assemblea generale.

All'assemblea generale spettano i seguenti poteri:

1. approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e dell'operato del comitato direttivo;
2. approvazione del preventivo e definizione delle quote sociali;
3. nomina del presidente e dei membri del comitato direttivo;
4. nomina dell'ufficio di revisione;
5. approvazione e modifica degli statuti;
6. nomina di soci onorari;
7. esame di proposte del comitato direttivo e di gruppi di soci;
8. scioglimento o fusione dell'associazione;
9. analisi di ricorsi contro esclusioni di soci.

Articolo 8a Voto scritto o elettronico

- 1 Al posto di un'assemblea generale in presenza fisica, il consiglio d'amministrazione può procedere:
 - a) Alla convocazione di un'assemblea generale virtuale con mezzi elettronici che garantiranno la discussione, la procedura di voto e di elezione con uno scrutinio segreto.
 - b) al voto o all'elezione scritta o elettronica.
- 2 Si applicano le stesse scadenze e disposizioni sulle procedure di voto e di elezione secondo l'articolo 8 degli statuti.
- 3 Il consiglio d'amministrazione deciderà come verrà condotta l'assemblea generale considerando la situazione attuale e allo stesso tempo tenendo conto dello scopo originale dell'assemblea generale che promuove il contatto personale e il networking.

Art. 9 Comitato direttivo

Il comitato direttivo è formato dal presidente, dal vicepresidente e da altri membri. I membri assumono, ove possibile, la presidenza di commissioni, del comitato specializzato e delle regioni geograficamente organizzate. Essi rappresentano le realtà dell'economia, della scienza, nonché vari settori e regioni linguistiche.

Il mandato dura due anni, è consentita la rielezione. La durata massima dei mandati consecutivi è di dieci anni. La rielezione è possibile dopo un'interruzione di due periodi elettorali (quattro anni). Di norma i membri lasciano il comitato direttivo in occasione della prima assemblea generale successiva al compimento dei 65 anni di età.

Il direttore è membro del comitato direttivo con voto consultivo, la limitazione di mandato non si applica al direttore.

Il comitato direttivo decide in merito all'attività dell'associazione e predispone le misure necessarie alla realizzazione dei suoi scopi. Si occupa di tutti gli affari che non sono espressamente riservati a un altro organo, pertanto si occupa anche dell'istituzione, della nomina e della sorveglianza delle commissioni e del comitato specializzato. Questi organi svolgono la propria attività sulla base di una particolare descrizione di requisiti.

Il comitato direttivo può deliberare validamente se è presente la metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti, decide il presidente.

Il comitato direttivo disciplina i propri obblighi e le proprie competenze in un regolamento organizzativo a parte.

Art. 10 Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è formato dal presidente, da altri due membri del comitato direttivo e dal direttore.

Il comitato esecutivo si occupa degli affari correnti che non rientrano nelle competenze del comitato direttivo e controlla l'ufficio centrale. Riferisce regolarmente al comitato direttivo in merito ai temi principali che riguardano la gestione degli affari correnti e gli sottopone tutte le questioni di importanza fondamentale su cui deliberare. I membri di questo comitato rappresentano collettivamente a due l'associazione verso l'esterno. Il direttore ha la firma individuale per quanto riguarda gli affari correnti.

Il comitato direttivo disciplina obblighi e competenze del comitato esecutivo in un regolamento organizzativo a parte.

Art. 11 Ufficio di revisione

Un ufficio di revisione esterno verifica l'esattezza del conto annuale dell'associazione. Il mandato è di due anni, è consentita la rielezione. Tale ufficio fa rapporto all'assemblea generale e fornisce proposte per iscritto; inoltre rende conto al comitato esecutivo.

Art. 12 Comitato specializzato e commissioni

Per gestire questioni specifiche, tematiche attuali e attività associative, il comitato direttivo ingaggia un comitato specializzato il cui presidente è membro del comitato direttivo stesso.

Per le mansioni di gestione degli esami affidate a procure.ch dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI è disponibile una commissione d'esame che è presieduta da un membro del comitato direttivo.

Art. 13 Eleggibilità degli organi associativi e attività dell'associazione

In linea di principio tutti i soci aziendali e singoli sono eleggibili e possono essere ammessi nelle commissioni e nel comitato specializzato. Il comitato direttivo può rifiutare le ammissioni senza indicarne i motivi, inoltre ha il compito di escludere da un organo, ove opportuno, persone impegnate presso concorrenti.

Art. 14 Regioni geografiche giuridicamente autonome

Tutti i soci singoli e passivi, nonché le persone che lavorano presso soci aziendali nei settori acquisti e supply management vengono sostanzialmente raggruppati in regioni.

Le regioni offrono a tutti i soci aziendali, singoli e passivi, nell'ambito di un programma di iniziative interno o coordinato a livello interregionale, la possibilità di seguire corsi di perfezionamento, scambiare esperienze, mantenere la collegialità e intrattenere rapporti sociali.

Ogni regione viene diretta da un responsabile regionale e da diversi event manager. Le regioni si organizzano in modo autonomo, ma non hanno personalità giuridica.

I diritti e i doveri, nonché gli indennizzi annuali per gli eventi delle regioni sono definiti in un regolamento a parte che deve essere approvato dal comitato direttivo.

Art. 15 Ufficio centrale

L'ufficio centrale si occupa della gestione operativa delle attività di **procure.ch**. Il direttore definisce la struttura e l'organizzazione dell'ufficio. Il comitato direttivo disciplina obblighi e competenze della direzione in un regolamento organizzativo.

Art. 16 Esercizio

L'esercizio coincide con l'anno civile.

D. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 Modifica degli statuti

Eventuali delibere in merito a modifiche statutarie devono essere approvate con i 2/3 dei voti espressi e validi.

Art. 18 Fusione dell'associazione

Previa delibera di un'assemblea dei soci straordinaria, **procure.ch** può realizzare fusioni con altre associazioni, purché i suoi obiettivi sostanziali vengano perseguiti e rafforzati. La delibera dell'assemblea dei soci richiede l'approvazione di 3/4 dei voti espressi e validi.

Art. 19 Scioglimento di procure.ch e utilizzo del patrimonio

L'associazione può essere sciolta nel momento in cui un'assemblea dei soci straordinaria delibera in tal senso. La delibera relativa allo scioglimento richiede l'approvazione di 3/4 dei voti espressi e validi.


In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea dei soci decide in merito all'utilizzo del patrimonio.

Gli statuti sono stati approvati durante l'assemblea generale ordinaria del 22.05.2014 sostituendo gli statuti del 17.11.2010. L'articolo 8a degli statuti è stato approvato dall'assemblea generale del 29.04.2021 ed è immediatamente entrato in vigore.

Aarau, 29.04.2021

procure.ch

Il presidente



Adrian Jungo

L'amministratore delegato



Andreas Kyburz